ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 30

Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalita' la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'art. 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze e con i Ministri dai quali il personale stesso dipende.

I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.

In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it